



VALDIGNE ENERGIE

MOG VALDIGNE ENERGIE

Parte Generale

VERSIONE	CAUSALE	DATA
REV.00	Adozione MOG integrato con PTPC	15.01.2020

INDICE

1	Acronimi	3
2	Valdigne Energie S.r.l.: profilo e missione	3
3	Introduzione	4
4	II MOG VALDIGNE ENERGIE: articolazione e aggiornamento	4
5	I Destinatari.....	7
6	Codice Etico e di Comportamento del Gruppo CVA	7
7	Sistema di controllo interno	7
8	Contratti di <i>Service Infragruppo</i>.....	8
9	Sistema disciplinare	9
9.1	Funzione del Sistema disciplinare	9
9.2	Condotte sanzionabili: categorie fondamentali	10
9.3	Sanzioni nei confronti degli Amministratori	10
9.4	Sanzioni nei confronti dei Sindaci.....	10
9.5	Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Società	10
9.6	Misure nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.....	11
9.7	Misure nei confronti di collaboratori esterni	11
10	Coordinamento tra OdV, RPCT e Referente	11

1 Acronimi

- Valdigne Energie e/o la Società;
- CVA/Controllante/Capogruppo: Compagnia Valdostana delle Acque S.p.a. a s.u.;
- MOG Valdigne Energie: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex D. Lgs. 231/2001* e s.m.i. integrato con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Modello 231: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex D. Lgs. 231/2001* e s.m.i.;
- PNA: Piano Nazionale Anticorruzione;
- Decreto: D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- OdV: Organismo di Vigilanza;
- RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della capogruppo C.V.A. S.p.A. a s.u.;
- Referente: Referente interno del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della capogruppo C.V.A. S.p.A. a s.u.;
- PTPC: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Destinatari: tutte le figure indicate al successivo capitolo **4**;
- Reati: reati presupposto ai sensi del Decreto;
- Aree a rischio: aree di attività aziendali a rischio reato;
- Codice Etico: Codice Etico e di Comportamento del Gruppo CVA;
- ANAC o Autorità: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- CdA: Consiglio di Amministrazione;
- ARERA: Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente;
- GSE: Gestore dei Servizi Energetici;
- GME: Gestore dei Mercati Energetici;
- PA: Pubblica Amministrazione;
- CED: Centro Elaborazione Dati;
- CPI: Indice di Percezione della Corruzione;
- CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

2 Valdigne Energie S.r.l.: profilo e missione

Valdigne Energie, controllata al 75% da CVA e partecipata al 25% dal comune di Pré Saint Didier, è stata costituita nel gennaio 2005 con i comuni di Pré Saint Didier, La Thuile e Courmayeur con cui il Gruppo CVA ha realizzato gli impianti idroelettrici situati lungo la Dora di La Thuile nella zona nord-occidentale della Regione. Dall'attuale gestione dei citati impianti, l'energia prodotta in media è di circa 85 GWh all'anno.

Il Socio Unico è la Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. a s.u., proprietaria di 30 impianti idroelettrici siti in Valle d'Aosta, nonché di parchi eolici e fotovoltaici sul territorio nazionale.

3 Introduzione

Valdigne Energie ha deciso di procedere alla predisposizione e adozione del MOG Valdigne Energie in quanto consapevole che tale sistema, seppur costituendo una “facoltà” e non un obbligo, rappresenta un’opportunità per rafforzare la sua cultura di *Governance*, cogliendo al contempo l’occasione dell’attività svolta (mappatura delle Aree a rischio, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle Aree a rischio) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, finalizzati a una prevenzione “attiva” dei Reati.

A seguito dell’entrata in vigore della L. 190/2012, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dei successivi provvedimenti in materia anticorruzione e trasparenza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- D.Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.Lgs. 97/2016, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Valdigne Energie ha completato il proprio Modello 231 con le misure integrative in tema di lotta alla corruzione e di promozione della trasparenza delle sopra menzionate norme.

Tale scelta risponde a quanto statuito dalla L. 190/2012 in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, estendendo la punibilità in capo alle società – oltre che rispetto a quanto previsto dal Decreto – anche a tutti quei reati richiamati dalla medesima L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta. Tale integrazione costituisce, nel suo complesso, il MOG Valdigne Energie.

4 II MOG VALDIGNE ENERGIE: articolazione e aggiornamento

Al fine di rispondere al duplice obiettivo dell’adeguamento al Decreto ed ai principi della L. 190/2012, il MOG Valdigne Energie è costituito dalle seguenti componenti:

- Parte Generale, che descrive i profili generali della Società, i sistemi di *governance* e controllo, il sistema disciplinare nonché le modalità di coordinamento tra gli organi preposti alla vigilanza sull’effettiva attuazione del Modello 231 e del PTPC della Capogruppo (OdV relativamente al Modello 231 e RPCT in collaborazione con il Referente interno relativamente al PTPC della Capogruppo);
- Modello 231, il quale illustra il quadro normativo di riferimento del Decreto, i principi generali, le funzioni ed i poteri dell’OdV, le modalità di diffusione del Modello 231; tale documento contiene inoltre diverse Parti Speciali le quali descrivono:
 - le Aree a rischio;
 - i reati associabili;
 - gli elementi del sistema di controllo a presidio delle Aree a rischio (Sistema di controllo interno);

Inoltre, la Delibera ANAC n. 1134/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” ha previsto:

“In caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione ex lege n.190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo.

Laddove nell'ambito del gruppo vi siano società di ridotte dimensioni, in particolare che svolgono attività strumentali, la società capogruppo con delibera motivata in base a ragioni oggettive, può introdurre le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 relative alle predette società nel proprio "modello 231". In tal caso, il RPCT della capogruppo è responsabile dell'attuazione delle misure anche all'interno delle società di ridotte dimensioni. Ciascuna società deve, però, nominare all'interno della propria organizzazione un referente del RPCT della capogruppo."

In riferimento a Valdigne Energie, secondo le indicazioni contenute nella Determinazione ANAC n.1134/2017, considerato che tale Società svolge attività strumentali rispetto alla controllante e che la gran parte delle attività sensibili sotto il profilo del rischio corruttivo (es. acquisti, gestione del personale, gestione dei flussi monetari e finanziari) vengono svolte con il supporto di strutture di CVA in forza di appositi "Contratti di *outsourcing* di servizi vari", si è ritenuto di includere le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 relative alla predetta società nel MOG di CVA.

Inoltre, il RPCT di CVA è individuato come responsabile dell'attuazione di tali misure anche all'interno della Società. La medesima è tenuta tuttavia a nominare all'interno della propria organizzazione un referente del RPCT della Capogruppo, come dettagliato nei paragrafi successivi

L'approvazione del MOG Valdigne Energie e tutte le successive modifiche e integrazioni, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello 231 e del PTPC sono previsti in occasione di:

- innovazioni normative;
- modifiche del business, della *Governance* e della struttura organizzativa di Valdigne Energie aventi impatto sull'attuazione del sistema di controllo definito nel presente documento;
- violazioni e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del suddetto sistema di controllo interno;
- eventuali spunti di miglioramento emersi nel corso di indagini e/o verifiche.

L'OdV valuta, con continuità, l'adeguatezza del Modello 231, ne cura gli eventuali aggiornamenti e li sottopone all'approvazione del CdA.

Il RPCT della Capogruppo – in collaborazione con il Referente interno – aggiorna annualmente il PTPC della medesima e lo sottopone all'approvazione del CdA.

Il processo di aggiornamento del MOG Valdigne Energie ha previsto le seguenti fasi:

Fase 1: Preliminare analisi del contesto aziendale

La prima fase ha assolto l'obiettivo di effettuare un'analisi preventiva, tramite esame della documentazione ed interviste ai Responsabili delle Strutture aziendali ed organizzative, dei processi aziendali, nonché sulle attività svolte dalle medesime Strutture aziendali.

Propedeutica all'individuazione delle Aree a rischio è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della medesima e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale hanno permesso una prima individuazione dei processi/Aree a rischio e una preliminare identificazione delle Strutture responsabili di tali processi/attività.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella prima fase:

- raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad esempio: organigrammi, procedure organizzative, assetto procuratorio, ecc.);
- analisi della documentazione raccolta per la comprensione del modello di *business* della Società;
- rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;

- individuazione preliminare dei processi/Aree a rischio *ex* Decreto;
- individuazione preliminare delle Strutture responsabili dei processi sensibili identificati.

Fase 2: Identificazione dei Process Owner

Lo scopo della seconda fase è stato quello di identificare i responsabili dei processi/Aree a rischio, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/Aree a rischio e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito “*Process Owner*”), completando e approfondendo l’inventario preliminare dei processi/Aree a rischio nonché delle Strutture e dei soggetti coinvolti.

In particolare, i *Process Owner* sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole Strutture. Sono stati considerati, quindi, *Process Owner* le prime linee responsabili delle Strutture coinvolte nello svolgimento dei processi sensibili.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nel corso della Fase 2, al termine della quale è stata definita una preliminare “mappa dei processi/Aree a rischio” verso cui indirizzare l’attività di analisi, tramite interviste ed approfondimenti, della successiva Fase 3:

- raccolta di ulteriori informazioni attraverso approfondimenti nell’analisi documentale e incontri con i referenti interni del Progetto nonché con il *Team* di Lavoro;
- identificazione di ulteriori soggetti in grado di dare un apporto significativo alla comprensione/analisi delle Aree a rischio e dei relativi meccanismi di controllo;
- predisposizione della mappa che “incrocia” i processi/Aree a rischio con i relativi *Process Owner*;
- predisposizione di un piano dettagliato di interviste da eseguire nella successiva fase.

Fase 3: Individuazione delle Aree a rischio

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello 231, l’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili”.

Attraverso la suddetta analisi preliminare del contesto aziendale, sono state identificate:

- le aree di attività “sensibili” alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto e dalla L. 190/2012;
- i processi “strumentali” alla realizzazione dei reati di cui al Decreto e alla L. 190/2012, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

Per le aree di attività ed i processi strumentali sensibili identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-reato, le possibili modalità di realizzazione delle condotte illecite, le Strutture ed i soggetti aziendali coinvolti. È stato messo a punto un elenco delle Aree a rischio, ossia di quei settori della Società e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione dei reati, tra quelli indicati dal Decreto e dalla L. 190/2012, riconducibili alla tipologia di attività svolta dalla Società.

Unitamente all’attività di *risk assessment* e di identificazione dei punti di controllo esistenti, è stata effettuata un’attenta ricognizione dello *status quo* aziendale, con precipuo riguardo alle rimanenti componenti necessarie del MOG Valdigne Energie.

A questo proposito si rileva che, in conformità a quanto statuito dalle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (approvate il 7 marzo 2002 ed aggiornate al marzo 2014) di Confindustria, il Gruppo di Lavoro interno con l’assistenza del consulente esterno, nello svolgimento del *risk assessment* e nell’individuazione dei controlli esistenti, ha preso in considerazione possibili episodi che abbiano potuto interessare la Società nel passato con riferimento ai reati richiamati dal Decreto (es. indagini in corso, avvisi di garanzia, ecc.) e dalla L. 190/2012 –

c.d. “analisi storica” – e delle risultanze emerse si è tenuto conto nello svolgimento delle attività di analisi del sistema di controllo interno.

5 I Destinatari

Sono “Destinatari” del MOG Valdigne Energie e s’impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli Amministratori (anche di fatto), i Sindaci della Società e – più in generale – le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione della Società e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;

Inoltre, in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, devono essere considerati Destinatari i seguenti Soggetti Esterni:

- i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori e, più in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operano per conto o nell’interesse della Società, nell’ambito delle cosiddette Aree a rischio.

Tra i Soggetti Esterni sopra definiti sono compresi anche coloro che - sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altre società del Gruppo CVA - nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle Aree a rischio.

Tutti i suddetti Destinatari sono tenuti a conoscere ed a rispettare le disposizioni contenute nel MOG Valdigne Energie e devono collaborare nelle verifiche dirette al periodico esame della sua efficienza per correggerne eventuali disfunzioni.

6 Codice Etico e di Comportamento del Gruppo CVA

Valdigne Energie, determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità e dei principi volti a garantire una sana e corretta gestione, ha adottato il Codice Etico e di Comportamento del Gruppo CVA che sancisce una serie di regole di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l’osservanza da parte dei propri Destinatari.

Il MOG Valdigne Energie, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto e dalla L. 190/2012 ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell’ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012.

Il Codice Etico afferma comunque principi idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto e alla L. 190/2012, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del presente MOG Valdigne Energie e costituendo un elemento ad esso complementare.

7 Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno della Società si sostanzia nell’insieme di strumenti, strutture organizzative e procedure aziendali volti a contribuire, attraverso un processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi insiti nell’ambito della Società, a una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il sistema di controllo, inteso come processo attuato dalla Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale sana e corretta, coinvolge ogni settore dell’attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

Nell'espletamento di tutte le relative operazioni, oltre alle regole di cui al presente MOG Valdigne Energie, i Destinatari, con riferimento alle rispettive attività, sono tenuti a conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- la Struttura gerarchico – funzionale (Organigramma aziendale);
- il sistema di deleghe e procure;
- il sistema di procedure aziendali e istruzioni operative, ivi incluso il sistema di gestione integrato aziendale conforme alle specifiche ISO 14001, OHSAS 18001 ed ISO 9001;
- i presidi di controllo dei sistemi informativi orientati alla segregazione delle Strutture e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business.

Il sistema di controllo preventivo è stato perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida Confindustria, Linee guida dell'ANAC, nonché dalle *best practices* di riferimento, e prevede con riferimento alle Aree a rischio individuate:

- *standard* / misure generali di controllo relativi a tutte le Aree a rischio;
- *standard* / misure di controllo specifici applicati alle singole Aree a rischio.

Tali *standard* / misure di controllo prevedono sia disposizioni immediatamente precettive sia disposizioni che trovano invece attuazione nella normativa aziendale (es. linee guida, procedure, regolamenti, circolari, ecc.).

Gli *standard* / misure di controllo generali sono:

- segregazione delle Strutture: è prevista l'applicazione del principio di segregazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- esistenza di procedure / policy / linee guida formalizzate: idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle Aree a rischio nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- poteri autorizzativi e di firma:
 - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- tracciabilità: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'Area a rischio, anche tramite apposite evidenze archiviate.

8 Contratti di Service Infragruppo

La Società ha stipulato con CVA un "Contratto di *Outsourcing* di servizi vari" il quale prevede, nell'allegato A, un elenco di servizi che la medesima eroga in favore della Società, nel rispetto delle delibere ARERA n. 137/16 "*Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico*", in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling contabile*).

Il corretto svolgimento delle attività contrattuali da parte della Capogruppo presuppone che la stessa, ove necessario, abbia pieno ed effettivo accesso ai dati necessari per dar corso al contratto e possa usufruire della collaborazione di Valdigne Energie.

Valdigne Energie sarà altresì responsabile di fornire alla Capogruppo un'assistenza appropriata e tempestiva da parte del proprio personale, dei propri consulenti e/o dei suoi ausiliari.

9 Sistema disciplinare

9.1 Funzione del Sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello 231, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del MOG Valdigne Energie rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Valdigne Energie estende l'applicabilità del sistema sanzionatorio anche alle azioni poste in essere dai Destinatari in violazione alle disposizioni contenute all'interno del PTPC della Capogruppo ai sensi della L. 190/2012 e della Delibera ANAC n. 1134/2017.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello 231 e/o nel PTPC della Capogruppo prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria¹.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello 231 e/o nel PTPC adottato dalla Capogruppo deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei "Destinatari" di seguito definiti.

La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere da un dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Modello 231 e/o nel PTPC della Capogruppo, oltre le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria Struttura.

Il presente sistema sanzionatorio, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dal CCNL applicabile ai lavoratori addetti al settore elettrico.

Per fatti e atti rilevanti ai sensi del Decreto e ai sensi della L. 190/2012, titolare del potere sanzionatorio è l'Amministratore Delegato, cui spetta determinare l'entità della sanzione sulla base di quanto stabilito dal CCNL di riferimento per i lavoratori addetti al settore elettrico.

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva.

Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere tempestivamente informato in tutti i casi di sanzioni disciplinari irrogate per violazioni del MOG Valdigne Energie.

¹ Infatti, come previsto dalle Linee Guida di Confindustria, "L'inosservanza delle misure previste dal modello organizzativo deve attivare il meccanismo sanzionatorio previsto da quest'ultimo, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso. Anzi, un modello potrà dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare comportamenti prodromici al reato. Infatti, un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione ex decreto 231 per l'ente). Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dello Stato. Come anticipato, il sistema disciplinare completa e rende effettivo il modello organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi. Al contempo, la decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, senza attendere il giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso.". Confindustria, *Linee guida, cit.*, nella versione aggiornata a marzo 2014.

9.2 Condotte sanzionabili: categorie fondamentali

Sono sanzionabili le azioni poste in essere dai Destinatari in violazione del Codice Etico, del MOG Valdigne Energie e delle procedure operative interne e la mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'OdV, dal RPCT e dal Referente.

Le violazioni sanzionabili possono essere suddivise in tre categorie fondamentali secondo un ordine di gravità crescente:

- a) violazioni connesse alle Aree a rischio;
- b) violazioni idonee a porre in essere condotte (elemento oggettivo) richiamate da uno dei reati previsti dal Decreto e/o dalla L. 190/2012;
- c) violazioni finalizzate alla commissione di reati previsti sia dal D. Lgs. 231/2001 che dalla L. 190/2012.

Ai sensi della L. 179/2017 (cd. *Whistleblowing*) è inoltre sanzionabile:

- chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

9.3 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di violazione dei principi, delle disposizioni e regole di cui al MOG Valdigne Energie da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee. L'Organismo di Vigilanza, nella sua attività di informazione dovrà non solo relazionare in merito ai dettagli riguardanti la violazione, ma anche indicare e suggerire le opportune ulteriori indagini da effettuare nonché, qualora la violazione risultasse accertata, le misure più idonee da adottare (ad esempio, la revoca dell'amministratore coinvolto).

9.4 Sanzioni nei confronti dei Sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e regole di cui al MOG Valdigne Energie da parte dei membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee. L'Organismo di Vigilanza, nella sua attività di informazione, dovrà non solo relazionare in merito ai dettagli riguardanti la violazione, ma anche sommariamente indicare le opportune ulteriori indagini da effettuare nonché, qualora la violazione risultasse accertata, le misure più idonee da adottare (ad esempio, la revoca del sindaco coinvolto).

9.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Società

La violazione da parte degli altri Destinatari del MOG Valdigne Energie, aventi rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal MOG Valdigne Energie o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, nonché dalla L. 190/12 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Codice Etico e dal MOG Valdigne Energie, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del MOG Valdigne Energie da parte della Società.

Resta salva la prerogativa della Società di prevedere l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione di tali obblighi nonché richiedere il risarcimento del danno.

9.6 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta applicazione del MOG Valdigne Energie e sul loro rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso procedendo alla loro eliminazione, il Consiglio di Amministrazione assumerà, di concerto con il Collegio Sindacale gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

In caso di presunti comportamenti illeciti da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, una volta ricevuta la segnalazione, indaga circa l'effettivo illecito occorso e quindi determina la relativa sanzione da applicare.

9.7 Misure nei confronti di collaboratori esterni

L'inosservanza delle procedure indicate nel MOG Valdigne Energie, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte di ciascun lavoratore autonomo, possono determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto e dalla L. 190/2012.

10 Coordinamento tra OdV, RPCT e Referente

L'OdV vigila sull'attuazione del Modello 231 ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e il RPCT della Capogruppo – in collaborazione con il Referente interno della Società – vigila sul rispetto delle disposizioni previste dal PTPC della Capogruppo ai sensi della L. 190/2012; tuttavia, l'OdV, il RPCT e il Referente, nell'ambito dell'esecuzione delle attività di propria competenza, operano in stretto coordinamento.

Tale coordinamento è garantito attraverso:

- riunioni annuali in cui, anche in base ai punti all'ordine del giorno delle riunioni dell'OdV, quest'ultimo valuta la convocazione del RPCT e del Referente;
- pianificazione ed esecuzione delle verifiche in merito all'effettiva attuazione del Modello 231 ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del PTPC della Capogruppo ai sensi della L. 190/2012, al fine di attuare sinergie per la Società;
- attività di vigilanza coordinata;
- definizione, ove applicabile, di flussi informativi di comune interesse;
- attività di *risk assessment* eseguita congiuntamente dall'OdV, dal RPCT e dal Referente.